



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32259** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione
Veneto nei confronti di:

LAZZAROTTO MAURO, c.f. LZZMRA60T27A703O, nato in Bassano
del Grappa (VI) il 27.12.1960 e residente in San Martino di Lupari (PD), via
Recanati n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Calegari (c. f.
CLGLSN66S28G224N; pec: alessandro.calegari@ordineavvocatipadova.it)
e dall'avv. Dario Gubiani (c.f.: GBNDRA95H17C758V; pec
dariogubiani@pec.it) presso il cui studio legale sito in Padova in via San
Marco 11/c, è per elezione domiciliato;

VISTO, l'atto di citazione depositato in data 19 dicembre 2024 presso la

	Segreteria di questa Sezione giurisdizionale	
	VISTA la comparsa di costituzione depositata dal convenuto in data 22	
	aprile 2025, contenente l’istanza di ammissione al rito abbreviato, ai sensi	
	dell’art. 130 c.g.c.;	
	VISTO il decreto di ammissione alla definizione con rito abbreviato	
	n.9/2025 del 16 maggio 2025;	
	Esaminati gli atti tutti della causa;	
	Uditi , nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 - celebratasi con	
	l’assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella e data per letta la relazione	
	del magistrato relatore - il Pubblico Ministero nella persona del Vice	
	Procuratore generale Massimiliano Spagnuolo e l’Avv. Dario Gubiani	
	nell’interesse del convenuto	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 19.12.2024, la Procura erariale	
	conveniva in giudizio il Sig. LAZZAROTTO MAURO, responsabile	
	dell'Area Servizi Tecnico-Territoriali del Comune di Tombolo per il periodo	
	dal 01.01.2008 al 13.12.2012, per vederlo condannare al risarcimento del	
	danno asseritamente cagionato all’Amministrazione di appartenenza nella	
	misura di euro 10.573,81 connesso all'omesso adeguamento del contributo	
	parametrato al costo di costruzione relativo all'anno 2009.	
	2. Riferiva in particolare il Pubblico Ministero - dopo aver ampiamente	
	richiamato la disciplina applicabile di cui agli artt.16 e seguenti del D.P.R.	
	n.380/2001 e i tratti essenziali della sua relativa interpretazione, ivi compresa	
	la sentenza n. 27/2021/QM della Corte dei conti - che l’odierno convenuto	
	non aveva provveduto per gli anni dal 2006 al 2009 all’adeguamento ISTAT	
	2	

	del contributo parametrato al costo di costruzione. Ciò aveva determinato	
	all'Ente, in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata fino al	
	31.12.2018, un danno da mancata entrata calcolabile in euro 10.573,81	
	relativamente al periodo dall'1-1-2009 all'11.11.2009, data in cui, con	
	verbale di deliberazione della giunta comunale n. 1107 del 11.11.2009, il	
	Comune di Tombolo aveva infine provveduto ad aggiornare i costi di	
	costruzione sulla base dell'ultima variazione ISTAT rilevata.	
	Dato conto dell'andamento dell'istruttoria, che aveva tra l'altro portato a	
	ridurre l'originaria maggiore contestazione formulata con l'invito a fornire	
	deduzioni, il Requirente riteneva quindi riferibile al Sig. LAZZAROTTO	
	MAURO un comportamento gravemente colposo a causa della macroscopica	
	deviazione dal modello di condotta che la regola cautelare gli avrebbe	
	imposto di assumere nella fattispecie concreta, consistita sia nella	
	inosservanza di disposizioni normative di chiara ed inequivocabile	
	interpretazione, sia nella mancanza di impegno e di attenzione nella	
	trattazione di problematiche rientranti nella sfera delle proprie competenze.	
	3. Con articolata memoria del 22.04.2025, il convenuto si costituiva in	
	giudizio a mezzo dell'avv. prof. Alessandro Calegari e dell'avv. Dario	
	Gubiani e contestava l'addebito di responsabilità. Eccepiva anzitutto	
	l'insussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo dell'illecito	
	erariale, non ricadendo tra le proprie competenze provvedere	
	all'adeguamento del contributo parametrato al costo di costruzione, il cui	
	importo era stato infatti adeguato, in epoca precedente ai fatti contestati, con	
	deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 26.2.2005 e, in epoca	
	successiva, con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 dell'11.11.2009.	
	3	

	Veniva inoltre eccepita la corresponsabilità dei funzionari succedutisi alla	
	direzione dell'Area Tecnica del Comune di Tombolo dopo il 2009, i quali,	
	così come contestato con l'atto di citazione all'odierno convenuto, non	
	avevano parimenti provveduto, negli anni a seguire, all'adeguamento del	
	contributo dovuto per legge. Al contempo la stessa Giunta Comunale aveva	
	disposto l'irretroattività dell'adeguamento deciso nell'anno 2009 per il solo	
	periodo futuro, ciò che evidenziava, secondo le tesi difensive, la mancanza	
	del nesso causale della responsabilità dedotta in giudizio.	
	In ogni caso, proseguiva il convenuto, i conteggi della Procura erariale	
	risultavano errati sia in riferimento ad alcune concessioni edilizie sia in	
	riferimento ai criteri di calcolo utilizzati, e avevano determinato,	
	conseguentemente, la sovrastima della mancata entrata contestata quale	
	danno erariale.	
	Ferme restando le contestazioni effettuate, il Sig. LAZZAROTTO MAURO	
	chiedeva comunque di essere ammesso alla definizione del procedimento	
	mediante rito abbreviato, proponendo il pagamento di un importo	
	complessivo di euro 4.200,00 - pari a circa il 40% della pretesa azionata in	
	giudizio – per il quale allegava il parere positivo rilasciato dalla Procura	
	regionale (per quanto rilasciato, con minimo scostamento, per l'importo di	
	euro 4.230,00).	
	Per tali motivi il convenuto concludeva, in via preliminare, per l'ammissione	
	alla definizione del procedimento mediante rito abbreviato e, nel merito, in	
	via principale per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la minor	
	quantificazione del danno.	
	4. Nella camera di consiglio del 15 maggio 2025, il legale del convenuto ha	

	confermato le deduzioni di cui alla memoria di costituzione in giudizio	
	confermando la richiesta di ammissione alla definizione del giudizio	
	mediante rito abbreviato e il rappresentante della Procura ha ribadito il	
	proprio parere favorevole alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130	
	c.g.c. mediante il versamento dell'importo l'importo proposto di euro	
	4.200,00;	
	Con decreto n.9/2025 del 16 maggio 2025 il Collegio, dopo averne verificato	
	la ritualità, ha accolto la richiesta di rito abbreviato, presentata dal Sig.	
	LAZZAROTTO MAURO e ha determinato la somma complessivamente	
	dovuta dal convenuto per la definizione del giudizio in euro 4.200,00,	
	disponendone il versamento in favore del Comune di Tombolo entro il	
	termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, con onere di	
	tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.	
	Il convenuto ha provveduto al pagamento nei termini indicati dal citato	
	decreto, come da documentazione ritualmente depositata in Segreteria in	
	data 2 luglio 2025 dalla quale risulta che l'avvenuto pagamento dell'importo	
	di euro 4.200,00 con bonifico del 3 giugno 2025 e l'attestazione di incasso	
	rilasciata dal Comune di Tombolo in data 2 luglio 2025.	
	5. All'udienza camerale odierna l'Avv. Dario Gubiani, comparso	
	nell'interesse del convenuto, e il Sostituto Procuratore Generale	
	Massimiliano Spagnuolo, hanno concluso come da verbale e la causa è stata	
	trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	6. Il Collegio, preso atto dell'avvenuto rituale deposito della documentazione	
	riguardante il pagamento effettuato nella misura e con le modalità stabilite	
	5	

	nel decreto n. 9/2025, deve procedere alla definizione del giudizio nei	
	confronti del convenuto LAZZAROTTO MAURO, ai sensi dell’art. 130,	
	comma 8, c.g.c.:	
	In conseguenza dell’avvenuto pagamento, dunque, il Collegio deve	
	dichiarare l’estinzione del giudizio, in conformità al costante ed uniforme	
	orientamento della Sezione (<i>ex multis</i> , recentemente, sent. n. 100 e n.211	
	2025).	
	7. Quanto al regolamento delle spese del giudizio, il Collegio rileva che la	
	statuizione sulle stesse, nel rito abbreviato, deve essere oggetto di	
	valutazione da parte del giudice secondo l’espressa previsione dell’art. 130,	
	comma 8, c.g.c. differentemente da quanto disposto per i casi di estinzione	
	del giudizio regolati dall’art.111, comma 8 c.g.c. (<i>“le spese del giudizio</i>	
	<i>estinto restano a carico delle parti che lo hanno sostenuto”</i>) o di estinzione	
	per rinuncia agli atti del processo a termini dell’art. 110, comma 7, c.g.c. (<i>“la</i>	
	<i>declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle</i>	
	<i>spese”</i>).	
	Sussistono, ad avviso del Collegio, elementi sufficienti per l’accoglimento	
	della richiesta di compensazione avanzata dal convenuto, in relazione alla	
	quale il Pubblico Ministero si è rimesso alla valutazione del giudicante.	
	A tal fine deve valorizzarsi, anzitutto, la circostanza che l’istanza di	
	definizione alternativa del giudizio da parte della convenuta ha consentito di	
	non avviare la procedura più complessa e onerosa del rito ordinario (in primo	
	grado ed eventualmente anche in appello) e di poter pervenire, entro il	
	termine fissato dalla Sezione con decreto n. 9/2025, al tempestivo e	
	completo versamento delle somme in favore dell’amministrazione	
	6	

